

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 336/2020/R/EEL - AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA REMUNERAZIONE DEI COSTI DEI TITOLARI DI PORZIONI DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Con il Documento per la Consultazione 336/2020/R/eel (di seguito: il Documento), l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito alle modalità di aggiornamento dei criteri per la remunerazione dei titolari di porzioni della rete di trasmissione nazionale (RTN) al fine di incentivare, direttamente e indirettamente, la riunificazione della stessa in capo a Terna SpA in coerenza con le previsioni normative in materia.

A tal fine l'Autorità propone, da una parte, un incentivo esplicito al potenziale acquirente parametrato sul capitale investito netto acquisito, mentre dall'altra propone un disincentivo per il proprietario *dell'asset* a mantenere la proprietà dello stesso consistente nella rimodulazione della remunerazione attualmente percepita in qualità di proprietario di una porzione della RTN.

A2A, in generale, concorda con il fine ultimo perseguito dall'Autorità, utile per una semplificazione dell'attività amministrativa in capo sia agli operatori che agli Uffici di codesta Autorità, nonché – e soprattutto – per una migliore efficienza della gestione operativa.

Non si ritiene, tuttavia, che le proposte avanzate in materia di aggiornamento dei criteri per la remunerazione dei costi dei titolari di porzioni di RTN possa applicarsi **immediatamente** a tutte le fattispecie esistenti. In particolare, non la si ritiene applicabile nel caso di operatori risultati affidatari di *asset* facenti parte della RTN a seguito di una **procedura di confronto concorrenziale** indetta dal GRTN (ora Terna) e avente ad oggetto *“la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione [di uno specifico asset individuato da Gestore nell'ambito del programma di sviluppo della RTN]”* puntualmente definito dal capitolato tecnico predisposto dal gestore stesso a fronte del **riconoscimento** di un **canone fisso**, così come risultante dalla procedura stessa in base all'offerta economica presentata dall'aggiudicatario a partire dal canone posto a base d'asta, **per un periodo di 20 anni** (a partire dalla data di accettazione definitiva delle opere realizzate). Si ritiene quindi opportuno escludere, almeno fino alla scadenza del contratto tra le parti, queste fattispecie dal perimetro di applicazione dei meccanismi regolatori in analisi, almeno per quanto concerne la penalizzazione.

Si ritiene inoltre opportuno, considerata l'**eccezionalità** dell'**attuale situazione** determinata dall'emergenza sanitaria attualmente ancora in corso, prevedere l'**estensione** del premio pari al 6% del capitale investito netto **a tutte le acquisizioni che avverranno nel corso del 2021** e spostare coerentemente anche gli altri termini (i.e. 4% per le acquisizioni che avverranno nel 2022 e 2% per quelle che avverranno nel 2023).

Infine, in materia di modalità di **determinazione del valore tariffario** degli *asset* ceduti, anche in considerazione del fatto che i soggetti proprietari di porzioni di RTN possono avere tali beni ben evidenziati – ed espressi a costo storico - nei propri libri cespiti, si propone di introdurre una specifica **clausola di salvaguardia**, prevedendo in particolare che il bene ceduto sia valutato al **maggiore** tra il **costo storico** puntualmente identificato a partire dalle fonti contabili obbligatorie e il valore derivante dall'applicazione del **metodo parametrico** richiamato nel Documento (a parità di rivalutazione e ammortamento).